



COMUNE DI LURAGO D'ERBA

REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI COMO

C.A.P. 22040 - Via Roma, 56 - Tel. 031/3599511 - Fax 031/3599540 - P.Iva 00602620130 - C.F. 82001750130

N. 25

Oggetto: **Delibera aliquote e detrazioni TASI anno 2014.**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore **21,00** nella sede comunale. Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **ORDINARIA, PRIMA CONVOCAZIONE** ed in seduta **PUBBLICA**. Risultano

N. D'ord.		Presenze	Assenze
01	FEDERICO BASSANI	SI	
02	ELISA CESHINA		SI
03	ERIKA CURIONI	SI	
04	GIOVANNI MOLteni	SI	
05	DAVIDE COLOMBO	SI	
06	PAOLO CONSONNI	SI	
07	MARCO FRANCO INZAGHI	SI	
08	LUCA MARIA ROSSINI	SI	
09	RINALDO MARIO REDAELLI	SI	
10	MASSIMILIANO GALLI	SI	
11	CRISTIAN MAGNI	SI	
Totale N.		10	01

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino

Il Sig. Bassani Federico – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

DELIBERA ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014

Su invito del Sindaco illustra il presente argomento il consigliere Davide Colombo il quale:

- illustra la normativa di riferimento del Tributo precisando che il Consiglio Comunale deve procedere, entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, alla determinazione dell'aliquota TASI con possibilità di differenziare le aliquote in relazione al settore di attività, alla tipologia e destinazione degli immobili;
- precisa che la maggioranza ha deciso, anche in relazione alle aliquote IMU applicate, di stabilire l'aliquota TASI nella misura del 1,9% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per tutti gli altri fabbricati non esenti per legge, comprese le aree edificabili mentre viene definita nel 1,0% per i fabbricati ad uso strumentale;
- indica altresì, gli importi delle detrazioni applicate illustrando nel dettaglio, la tabella riassuntiva;
- riassume i servizi indivisibili per i quali il gettito TASI contribuirà alla copertura parziale: segreteria generale e personale, demografici, pubblica sicurezza, viabilità e circolazione stradale, illuminazione pubblica, servizio protezione civile, parchi e tutela del verde, assistenza pubblica, servizi alla persona e servizi cimiteriali;
- puntualizza che il pagamento del tributo dovrà essere effettuato in due rate annue che, relativamente al 2014, coincidono con i mesi di ottobre e dicembre p.v.

Interviene il Sindaco per ribadire che la determinazione dell'aliquota TASI pari all'1,9% rappresenta una scelta politica precisa. Informa altresì che il Gruppo consigliere della Lega Nord - Nuova Alba Luraghese - ha presentato un emendamento aggiuntivo inerente il presente argomento preannunciando che la maggioranza respingerà lo stesso al fine di evitare squilibri di Bilancio.

Il Sindaco invita il gruppo di minoranza a valutare, se lo riterrà opportuno, la possibilità di ripresentare l'emendamento in fase di approvazione del Bilancio Previsionale corredato della necessaria copertura finanziaria.

Invita, quindi, il consigliere Cristian Magni a dare lettura del contenuto dell'emendamento presentato il 23.06.2014 Prot. nr. 5123.

Preliminarmente alla lettura, il consigliere Cristian Magni illustra il contenuto dell'emendamento e le finalità per le quali lo stesso è stato presentato, ragioni riconducibili alla necessità di agevolare i cittadini proprietari delle abitazioni principali.

Passa, quindi, alla lettura del testo integrale dell'emendamento al termine della quale, l'emendamento viene posto in votazione con il seguente esito:

Con 1 voto favorevole (Cristian Magni), 7 contrari (Federico Bassani, Erika Curioni, Giovanni Molteni, Davide Colombo, Paolo Consonni, Marco Franco Inzaghi, Luca Maria Rossini), essendo 10 i Consiglieri Comunali presenti dei quali 8 i votanti e 2 astenuti (Galli Massimiliano – Rinaldo Mario Redaelli), voti resi nelle forme di legge:

IL CONSIGLIO COMUNALE

respinge l'emendamento presentato il 23.06.14 Prot nr. 5123 dal gruppo consiliare Lega Nord – Nuova Alba Luraghese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

- la disciplina inerente la suddetta imposta (commi 639 e seguenti del succitato art. 1, legge 147/2013);

VISTI

- in particolare l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24.06.2014, con cui si è provveduto ad approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU e alla quale si rimanda per informazioni più specifiche:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (max una pertinenza per ogni categoria: C2-C6-C7)	4,10
2	Unità immobiliari (e relative pertinenze) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (l'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui). In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per le modalità inerenti la presentazione della richiesta si rinvia all'art.13 del Regolamento Comunale;	8,30
3	Altre abitazioni diverse dall'abitazione principale; Immobili di cat. C/2, C/6, C/7 non di pertinenza dell'abitazione principale	8,70
4	Aree edificabili	8,70
5	Immobili industriali e commerciali (cat. D), immobili degli Istituti di Credito ed Assicurativi (cat. D/5)	7,60
6	Uffici e Studi Privati (cat. A/10)	7,60
7	Negozi e Botteghe (cat. C/1)	7,60
8	Laboratori per arti e mestieri (Categoria C/3)	7,60
9	Fabbricati appartenenti al Gruppo B	7,60
10	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	4,60
11	Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
12	Altri immobili non ricompresi nelle precedenti categorie e non esenti per legge	7,60

DETRAZIONI

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Euro
1	Abitazione principale (unità immobiliari cat. A/1-A/8-A9)	€ 200,00
2	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	€ 200,00

CONSIDERATO

- che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

VISTO

- l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille;

CONSIDERATO

- che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (max 1 pertinenza per ogni categoria: C2-C6-C7)	1,9
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
3	Tutti gli altri fabbricati non esenti per legge, comprese le aree edificabili	1,9

DETRAZIONI

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Euro
1	Detrazione per ogni figlio successivo al secondo da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale di famiglie con tre o più figli di età non superiore ai 26 anni residenti anagraficamente e dimoranti abitualmente nelle stesse. La detrazione è da suddividersi in parti uguali tra i soggetti passivi aventi titolo sull'unità immobiliare da loro adibita ad abitazione principale ed è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire.	€ 30,00
2	Detrazione da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale qualora il soggetto passivo del tributo o comunque un familiare, residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare, risulti in possesso della certificazione di	€ 50,00

	invalidità civile rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L. 15/10/1990, n. 295 e s.m.i., con percentuale di invalidità maggiore di 2/3; La detrazione è da suddividersi in parti uguali tra i soggetti passivi aventi titolo sull'unità immobiliare da loro adibita ad abitazione principale ed è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire. (Per modalità presentazione richiesta si rinvia all'art. 9 del Regolamento Comunale).	
3	Detrazione da applicarsi all'unità immobiliare non occupata e non locata detenuta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; La detrazione è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire. (Per modalità presentazione richiesta si rinvia all'art. 9 del Regolamento Comunale).	€ 50,00

CONSIDERATO che

- per "servizi indivisibili" si intendono generalmente quelli relativi a prestazioni, attività ed opere fornite dal Comune alla collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività senza possibilità di quantificare la specifica ricaduta del beneficio apportato sul singolo soggetto;

TENUTO CONTO che,

- sulla base della lettera b) numero 2) dell'art. 1 comma 682 della Legge 27.12.2013, n. 147, il Comune ha provveduto all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei costi complessivi, così come risulta dal seguente prospetto:

<i>Descrizione</i>	<i>Rif.ti Bilancio</i>	<i>Importo Bilancio Preventivo 2014</i>
Segreteria generale, personale e organizzazione	1 01 02	212.191,13
Anagrafe, Stato Civile, elettorale, leva e serv.statistico	1 01 07	42.440,00
Gestione beni demaniali e patrimoniali	1 01 05	215.177,47
Pubblica sicurezza e vigilanza	1 03 01	133.838,97
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	1 08 01	125.369,10
Illuminazione Pubblica	1 08 02	178.000,00
Servizio di Protezione civile	1 09 03	7.600,00
Parchi e tutela ambientale del verde, servizi relativi al territorio e all'ambiente	1 09 06	57.149,59
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	1 10 04	374.910,67
Servizi cimiteriali	1 10 05	95.020,14

VERIFICATO

- che tali importi individuano la spesa presunta prevista nello schema di Bilancio di Previsione 2014, che l'Amministrazione intende finanziare anche attraverso il gettito TASI;

VISTO

- l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l'anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell' 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre per gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote;
- l'art. 1, comma 1 del Decreto-legge del 09 giugno 2014, n. 88, che nella parte iniziale recita testualmente:

«1. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.»;

- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale con le quali in data odierna, con atti separati, sono stati approvati:
 - il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
 - il Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 13.06.2014 è stato nominato il funzionario responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTO

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTI

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- i Decreti in data 19.12.2013 e 13.02.2014, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013 e n. 43 del 21.02.2014, con i quali il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali, per l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio e successivamente al 30.04.2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
- l'art. 2 bis del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, inserito dalla Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;

ATTESO che

- ai sensi dell'art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, con le modalità di trasmissione telematica di cui alla nota del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – prot. n. 4033 del 28.02.2014;

RITENUTA

- la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico/finanziaria in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'allegato parere dell'Organo di Revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000

Con voti n. 07 favorevoli e n. 03 contrari (Magni Cristian – Galli Massimiliano – Rinaldo Mario Redaelli), essendo i consiglieri presenti n. 10 e votanti n. 10, voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare per l'annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (max 1 pertinenza per ogni categoria: C2-C6-C7)	1,9
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
3	Tutti gli altri fabbricati non esenti per legge, comprese le aree edificabili	1,9

DETRAZIONI

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Euro
1	<p>Detrazione per ogni figlio successivo al secondo da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale di famiglie con tre o più figli di età non superiore ai 26 anni residenti anagraficamente e dimoranti abitualmente nelle stesse.</p> <p>La detrazione è da suddividersi in parti uguali tra i soggetti passivi aventi titolo sull'unità immobiliare da loro adibita ad abitazione principale ed è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire.</p>	€ 30,00
2	<p>Detrazione da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale qualora il soggetto passivo del tributo o comunque un familiare, residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare, risulti in possesso della certificazione di invalidità civile rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L. 15/10/1990, n. 295 e s.m.i., con percentuale di invalidità maggiore di 2/3;</p> <p>La detrazione è da suddividersi in parti uguali tra i soggetti passivi aventi titolo sull'unità immobiliare da loro adibita ad abitazione principale ed è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire. (Per modalità presentazione richiesta si rinvia all'art. 9 del Regolamento Comunale).</p>	€ 50,00
3	<p>Detrazione da applicarsi all'unità immobiliare non occupata e non locata detenuta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;</p> <p>La detrazione è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire. (Per modalità presentazione richiesta si rinvia all'art. 9 del Regolamento Comunale).</p>	€ 50,00

2. di dare atto che il gettito TASI presunto, stimato per l'esercizio 2014 in € 698.767,57.=, concorrerà alla copertura, anche solo parziale, dei seguenti servizi indivisibili:

Segreteria generale, personale e organizzazione
Anagrafe, Stato Civile, elettorale, leva e servizio statistico
Gestione beni demaniali e patrimoniali
Pubblica sicurezza e vigilanza
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Illuminazione Pubblica
Servizio di Protezione civile
Parchi e tutela ambientale del verde, servizi relativi al territorio e all'ambiente
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
Servizi cimiteriali

3. di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, nel termine e con le modalità previste dall'art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011;
4. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale in data odierna;
5. di individuare, come responsabile del procedimento, il Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria per tutti gli atti conseguenti, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 07 favorevoli e n. 03 contrari (Magni Cristian – Galli Massimiliano – Rinaldo Mario Redaelli), essendo i consiglieri presenti n. 10 e votanti n. 10, voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, ravvisati i motivi d'urgenza nel rispetto delle disposizioni di legge previste (termini di approvazione e di pubblicazione).



COMUNE DI LURAGO D'ERBA

REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI COMO

C.A.P. 22040 - Via Roma, 56 - Tel. 031/3599511 - Fax 031/3599540 - P.Iva 00602620130 - C.F. 82001750130

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014

Si esprime il seguente parere di regolarità ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. - *CONTABILE*

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Rag. Assia Brenna)



Lurago d'Erba, 19.06.2014

COMUNE DI LURAGO D'ERBA
Provincia di Como

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti sull'approvazione aliquote e detrazioni del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – anno 2014

Il Revisore dei Conti del Comune di LURAGO D'ERBA Dott. Alessandro Molinari

PREMESSO CHE

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta Unica Comunale IUC;

i commi 639 e seguenti relativi al suddetto Tributo;

non è compito del Revisore contabile entrare nel merito delle scelte di determinazione delle tariffe del tributo in quanto chiamato a rilasciare un mero parere tecnico contabile, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO

la proposta di delibera riguardante l'approvazione aliquote e detrazioni del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – anno 2014;

il parere favorevole già espresso in materia dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria;

TENUTO CONTO CHE

le aliquote IMU unitamente a quelle TASI rispettano il vincolo di cui all'articolo 1, commi 640 e 677, della L. 27.12.2013, n. 147, in base al quale la loro sommatoria non può essere superiore all'aliquota massima prevista per l'IMU al 31.12.2013, ossia il 10,6 per mille, ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili,


le aliquote TASI per l'anno 2014 non eccedono il limite del 2,5 per mille previsto dall'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera consiliare inerente l'approvazione aliquote e detrazioni del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – anno 2014, così come sottoposta al sottoscritto e con le precisazioni di cui in premessa.

Lurago d'Erba, 20.06.2014

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Alessandro Molinari



IL PRESIDENTE
Federico Bassani

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 27 GIU. 2014 vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Il _____ è decorso il termine di cui all'art. 134 – comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

COMUNE DI LURAGO D'ERBA
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Attesta che il presente ATTO
è stato affisso all'Albo Pretorio di questo
Comune per la durata di giorni 15 e
cioè dal 27.06.14 al 12.07.14
Lurago d'Erba li 27.06.2014

IL MESSO COMUNALE

A 1863

DI LURAGO D'ERBA

